

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa

Udine

3/2/2017

Giancarlo Cirinei

informazione
servizi confronto
assistenza

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa

art. 2, commi 8 e 8-*bis*, e 8 del d.lgs. 322/1998

(imposte sui redditi, IRAP, sostituti d'imposta e IVA)

Ante d.l. n. 193/2016

- dichiarazione integrativa a sfavore (comma 8) entro il c.d. termine lungo (termine per accertamento)
- dichiarazione integrativa a favore: entro il c.d. termine breve (comma 8-*bis*)
- Dopo c.d. termine breve istanza rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973
- Agenzia delle entrate (risol. 58/E del 2016 e Cassazione 13378/2016)

Post d.l. n. 193/2016

- dichiarazione integrativa a sfavore e a favore entro il c.d. termine lungo
- Riattivazione dei termini per notifica cartelle di pagamento e avvisi accertamento dal momento della dichiarazione integrativa (“**solì elementi oggetto dell'integrazione**”)

In ogni caso rimane ferma la possibilità di far valere gli errori dichiarativi in sede di accertamento e di contenzioso

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa

art. 2, commi 8 e 8-*bis* del d.lgs. 322/1998

(imposte sui redditi, IRAP, sostituti d'imposta)

Utilizzo credito d'imposta
ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997

- dichiarazione integrativa a favore entro il c.d. termine breve: regole ordinarie
- dichiarazione integrativa a favore oltre il c.d. termine breve: versamento debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa

indicazione nella
dichiarazione relativa al
periodo d'imposta in cui è
presentata la dichiarazione
del credito

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa

art. 8, commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinqües* del d.lgs. 322/1998

Utilizzo credito d'imposta

(IVA)

- dichiarazione integrativa a favore entro il c.d. termine breve: detrazione liquidazione periodica o annuale, compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997, rimborso
- dichiarazione integrativa a favore oltre il c.d. termine breve: rimborso, compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997 per versamento debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa

indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione del credito

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa

Modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati – Redditi SC



**REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa**

PERIODO D'IMPOSTA 2016

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
	1	2	3	di cui (4)	5
DI1				,00)	,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
DI5				,00	,00
DI6				,00	,00
DI7				,00	,00
DI8				,00	,00
DI9				,00	,00
DI10				,00	,00
DI11				,00	,00
DI12				,00	,00
DI13				,00	,00
DI14				,00	,00
DI15				,00	,00
DI16				,00	,00
DI17				,00	,00
DI18				,00	,00
DI19				,00	,00
DI20				,00	,00

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa

25. QUADRO DI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, come modificato dall'art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Unico 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, va indicato:

- in **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);

- in **colonna 2**, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;

- in **colonna 3**, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa UNICO 2014, indicare 2013);

- in **colonna 4**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, relativa al periodo d'imposta di cui a colonna 3, per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da indicare in colonna 5;

- in **colonna 5**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta di cui a colonna 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43 colonna 4 del quadro RZ.

Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un'imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa

RN5	Perdite/Redditi	1	Perdite non compensate	2	Proventi esenti	3	
		4	Reddito (Netto)	5	Quadro RH	6	Altri redditi
		7	Reddito complessivo	8	Credito d'imposta	9	Oneri deducibili
RN6	Reddito minimo	1	Reddito	2	Perdite non compensate RH	3	Rimborso oneri dedotti
	ACE	6		7		8	Liberalità
							Start-up
RN7	a) di cui	1		2		3	
RN8	b) di cui	1		2		3	
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile						
RN10	Detrazioni	1	Start-up	2	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	3	Detrazioni art. 151
	(di cui						Ossedale Galliera
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)						Rimborso oneri
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						
RN13	Credito per imposte pagate all'estero						
RN14	Altri crediti di imposta	1	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	2	Art bonus	3	School bonus
	(di cui						Altri crediti
RN15	Ritenute d'acconto						Ritenute art. 5 non utilizzate
							(di cui
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)						
RN17	IRES dovuta e differenza a favore del contribuente						
RN18	Credit di imposta concessi alle imprese						
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN						
RN22	Eccedenze utilizzate	1		2	Acconti versati	3	Acconti ceduti
		4	Recupero imposta sostitutiva	5	Credito riversato da atti di recupero	6	Totale
RN23	Imposta a debito	1	Imposta rateizzata	2	Eccedenze utilizzate	3	
RN24	Imposta a credito						
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)						

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa

legge n. 388 del 2000 e dall'art. 9, comma 2, decreto-legge n. 35 del 2013). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

Nella **colonna 6** va indicato il risultato della seguente somma algebrica

(RN22, col. 1 + RN22, col. 2 – RN22, col. 3 + RN22, col. 4 + RN22, col. 5).

Nel **rigo RN23** va indicato: in **colonna 1**, l'ammontare dell'imposta la cui tassazione è rateizzata per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del TUIR, riportato nel rigo TR3, colonna 3; in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze dell'IRES che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il saldo dell'IRES.

L'importo di rigo RN24, per la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN25**.

Nel **rigo RN23, colonna 3** o nel **rigo RN24** va indicato l'importo dell'IRES dovuta o a credito, corrispondente alla seguente somma algebrica: $RN17 - RN18 - RN19 + RN20 + RN21 - RN22, \text{ col. 6}$.

L'importo di rigo RN23, colonna 3, va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l'importo da riportare nella colonna 1 del quadro RX1 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI. Nel caso in cui detto credito risulti maggiore dell'imposta a debito la differenza, in valore assoluto, va riportata nella colonna 2 del rigo RX1.

L'importo di rigo RN24, al netto dell'importo indicato nel rigo RN25, va riportato nel rigo RX1, colonna 2, del quadro RX. Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l'importo da riportare nella colonna 2 del rigo RX1 deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI.

La nuove regole in tema di dichiarazione integrativa



REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

SEZIONE I
Debiti e/o crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1	IRES	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI-sez. I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX6	Imposta di cui al quadro RM - sez III	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX7	Imposta di cui al quadro RT - sez VII	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00